



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

e

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – S.U.
(di seguito denominato ANCL)

“Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo
del lavoro”

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

VISTO

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento."

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;



la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2016, prot. N. 38 del 30 novembre 2015;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- promuove il raccordo tra scuola e mondo del lavoro offrendo agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- persegue il tema dell'alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della riforma in atto del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con aziende ed imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni.

l'Ancl :

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale, per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno del ciclo di studi superiore;
- rende disponibile la professionalità dei Consulenti del Lavoro a sé associati, che costituiscono un patrimonio strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano e il mantenimento di capacità competitive sui mercati internazionali;
- promuove e favorisce, attraverso le azioni da realizzare, la partecipazione degli studenti alla mobilità internazionale presso imprese di settore dei diversi Paesi dell'Unione Europea.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

Il MIUR e l'ANCL, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema dell'istruzione e formazione professionale e il sistema delle imprese, al fine di:

- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti, nel settore di riferimento, in materia di: organizzazione del mercato del lavoro, rapporti di lavoro, sicurezza sul lavoro, nell'obiettivo di implementare la cultura civica del singolo studente con le regole che disciplinano il mercato del lavoro in Italia;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e istruzione e formazione professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e mondo del lavoro.

Art. 2 (Impegni delle Parti)

Il MIUR e l'ANCL si impegnano a:

1. attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti delle Istituzioni scolastiche del settore al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
2. proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il raccordo tra le imprese e le Istituzioni scolastiche;
3. concordare l'organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale rivolte:
 - a) agli studenti delle scuole medie inferiori, al fine di presentare l'offerta formativa degli Istituti professionali e degli istituti tecnici del settore;
 - b) agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, quale orientamento in uscita e avvicinamento alle prospettive occupazionali offerte dal territorio;
4. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico mercato del lavoro;

Art. 3
(Impegni dell'ANCL)

L'ANCL si impegna a:

- comporre un elenco nazionale di Consulenti del lavoro, propri iscritti, per docenze di tipo tecnico/pratico nell'ambito delle competenze professionali, da utilizzare nelle attività informative definite ed attuate attraverso il presente Protocollo d'intesa;
- predisporre elenchi di imprese che, a livello territoriale, si rendano disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità, per le aziende che hanno aderito ai progetti, di esprimere una valutazione in ordine all'efficacia dei percorsi formativi proposti.

Art. 4
(Comitato paritetico)

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati è istituito un Comitato paritetico coordinato dal MIUR.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- l'organizzazione delle iniziative di informazione e di orientamento di cui all'Art. 2 del presente Protocollo d'intesa;
- la predisposizione di convenzioni relative alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche e delle aziende del settore;
- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- la raccolta delle valutazioni dei Dirigenti Scolastici, in ordine alle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità e del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l'analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore al fine di predisporre elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuovi profili professionali e delle connesse competenze al fine di garantire ai giovani le migliori opportunità di occupabilità.

Il Comitato predisporrà annualmente una relazione da inviare al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione ed al Presidente Ancl, evidenziando le iniziative assunte, i punti di forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.

Potranno essere costituiti altresì, a livello territoriale, Gruppi di lavoro per la realizzazione delle finalità del presente Protocollo d'intesa.



La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 5
(Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione cura la costituzione del Comitato di cui all'Art. 4, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Art. 6
(Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici Scolastici Regionali, le Associazioni territoriali del settore aderenti, le Istituzioni scolastiche e le Imprese, con l'obiettivo di favorire la stipula di Protocolli d'intesa a livello territoriale e implementare forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche e le Imprese.

Art. 7
(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale, dalla data della sua sottoscrizione. In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'intesa.

Roma, 10 FEB. 2016

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

*Il Direttore Generale gli Ordinamenti
scolastici e la Valutazione del sistema
nazionale di istruzione*

Carmela Palumbo



Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro

Il Presidente Nazionale

Francesco Longobardi

